

XIII COMMISSIONE PERMANENTE

(Agricoltura)

S O M M A R I O

INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva sulle assicurazioni contro le avversità atmosferiche in agricoltura.	
Audizione di rappresentanti dell'Associazione nazionale dei Consorzi di difesa (AS.NA.CO.DI.), dell'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA) e di Cattolica Assicurazioni (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	123

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione di rappresentanti del Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria (CREA), di Assoidroelettrica e dell'Associazione nazionale delle bonifiche e delle irrigazioni (ANBI), nell'ambito della discussione congiunta delle risoluzioni 7-01292 Oliverio, 7-01296 Gallinella e 7-01299 Russo, in materia di interventi per fronteggiare la scarsità delle risorse idriche ad uso irriguo	123
---	-----

SEDE REFERENTE:

Norme in materia di domini collettivi. C. 4522, approvata dal Senato (<i>Seguito esame e rinvio</i>) .	123
ALLEGATO 1 (<i>Proposte emendative</i>)	128

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto ministeriale recante approvazione del piano di ricerca straordinario per lo sviluppo di un sistema informatico integrato di trasferimento tecnologico, analisi e monitoraggio delle produzioni agricole attraverso strumenti di sensoristica, diagnostica, meccanica di precisione, biotecnologie e bioinformatica, predisposto dal Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria (CREA). Atto n. 427 (<i>Seguito esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio</i>)	124
--	-----

COMITATO RISTRETTO:

Delega al Governo per la disciplina della produzione, della commercializzazione e dell'etichettatura degli sfarinati integrali di frumento e dei prodotti derivati. C. 1932 L'Abbate e C. 4161 Minardo	125
ALLEGATO 2 (<i>Nuovo testo unificato elaborato dal comitato ristretto adottato come testo base</i>) ..	131

SEDE REFERENTE:

Delega al Governo per la disciplina della produzione, della commercializzazione e dell'etichettatura degli sfarinati integrali di frumento e dei prodotti derivati. Testo unificato C. 1932 L'Abbate e C. 4161 Minardo (<i>Seguito dell'esame e rinvio – Adozione di un nuovo testo base</i>) .	125
---	-----

AVVERTENZA	127
------------------	-----

INDAGINE CONOSCITIVA

Martedì 18 luglio 2017. — Presidenza del presidente Luca SANI. — Interviene il sottosegretario di Stato per le politiche

agricole alimentari e forestali, Giuseppe Castiglione.

La seduta comincia alle 12.15.

Indagine conoscitiva sulle assicurazioni contro le avversità atmosferiche in agricoltura.

Audizione di rappresentanti dell'Associazione nazionale dei Consorzi di difesa (AS.NA.CO.DI.), dell'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA) e di Cattolica Assicurazioni.

(Svolgimento e conclusione).

Luca SANI, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche attraverso la trasmissione televisiva sul canale satellitare della Camera dei deputati e la trasmissione diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati.

Introduce, quindi, l'audizione.

Il dottor Albano AGABITI, *presidente dell'Associazione nazionale dei Consorzi di difesa (AS.NA.CO.DI.)*, il dottor Marco CARDINALETTI, *direttore generale della Cattolica Assicurazioni* e il dottor Raffaele BORRIELLO, *direttore generale dell'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA)*, svolgono una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono quindi, formulando osservazioni e ponendo quesiti, i deputati Gallinella, Oliverio, Carra, L'Abbate, Luciano Agostini.

Il dottor Albano AGABITI, *presidente dell'Associazione nazionale dei Consorzi di difesa (AS.NA.CO.DI.)*, il dottor Raffaele BORRIELLO, *direttore generale dell'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA)*, e il dottor Marco CARDINALETTI, *direttore generale della Cattolica Assicurazioni*, intervengono in replica.

Luca SANI (PD), *presidente*, dichiara quindi conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 13.20.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

AUDIZIONI INFORMALI

Martedì 18 luglio 2017.

Audizione di rappresentanti del Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria (CREA), di Assoidroelettrica e dell'Associazione nazionale delle bonifiche e delle irrigazioni (ANBI), nell'ambito della discussione congiunta delle risoluzioni 7-01292 Oliverio, 7-01296 Gallinella e 7-01299 Russo, in materia di interventi per fronteggiare la scarsità delle risorse idriche ad uso irriguo.

L'audizione informale è stata svolta dalle 13.25 alle 14.

SEDE REFERENTE

Martedì 18 luglio 2017. — Presidenza del presidente Luca SANI. — Interviene il sottosegretario di Stato per le politiche agricole alimentari e forestali, Giuseppe Castiglione.

La seduta comincia alle 15.

Norme in materia di domini collettivi.

C. 4522, approvata dal Senato.

(Seguito esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento rinviato nella seduta del 21 giugno scorso.

Luca SANI, *presidente*, comunica che il gruppo M5S e il gruppo del PD hanno chiesto che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sia assicurata anche mediante trasmissione con impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, dispone l'attivazione dell'impianto.

Ricorda che nella seduta del 5 luglio la Commissione ha svolto l'audizione di rappresentanti della Consulta nazionale della proprietà collettiva, della Comunanza agraria dell'Appennino gualdese e dell'Associazione per la tutela delle proprietà collettive e dei diritti di uso civico (APRODUC), nonché del professor Pietro Nervi.

Ricorda altresì che lo scorso giovedì 13 luglio, alle ore 16, è scaduto il termine per la presentazione di proposte emendative. Avverte, al riguardo, che sono state presentate 12 proposte emendative, in relazione a nessuna delle quali sono da ravvisare profili di inammissibilità ai sensi delle vigenti disposizioni regolamentari (vedi allegato 1).

Giuseppe ROMANINI (PD), *relatore*, invita i presentatori al ritiro di tutte le proposte emendative, esprimendo altrimenti parere contrario.

Il sottosegretario Giuseppe CASTIGLIONE esprime parere conforme a quello del relatore.

Filippo GALLINELLA (M5S) ritira le proposte emendative a sua prima firma 1.2 e 1.01 e preannuncia la presentazione di ordini del giorno di analogo contenuto. Ritira altresì le proposte emendative Bernini 1.02, 2.3 e 3.4 delle quali è cofirmatario.

Luca SANI, *presidente*, avverte che gli emendamenti Schullian 1.1, 2.1, 2.2, 3.1, 3.2 e 3.3 si intendono decaduti per assenza del presentatore.

Colomba MONGIELLO (PD) ritira l'articolo aggiuntivo 3.01 a sua prima firma e preannuncia la presentazione di un ordine del giorno di analogo contenuto.

Luca SANI, *presidente*, avverte che il testo all'esame sarà trasmesso alle competenti Commissioni, per acquisirne il parere.

Come convenuto nella scorsa riunione dell'ufficio di presidenza, la Presidenza sta altresì verificando la ricorrenza dei presupposti per il trasferimento della proposta di legge alla sede legislativa. Se la Commissione concorda, tale richiesta verrà inoltrata alla Presidente della Camera dei deputati non appena sarà stata verificata la sussistenza dei requisiti di cui all'articolo 92, comma 6, del Regolamento.

La Commissione concorda.

Luca SANI, *presidente*, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.10.

ATTI DEL GOVERNO

Martedì 18 luglio 2017. — Presidenza del presidente Luca SANI. — Interviene il sottosegretario di Stato per le politiche agricole alimentari e forestali, Giuseppe Castiglione.

La seduta comincia alle 15.10.

Schema di decreto ministeriale recante approvazione del piano di ricerca straordinario per lo sviluppo di un sistema informatico integrato di trasferimento tecnologico, analisi e monitoraggio delle produzioni agricole attraverso strumenti di sensoristica, diagnostica, meccanica di precisione, biotecnologie e bioinformatica, predisposto dal Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria (CREA).

Atto n. 427.

(Seguito esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto ministeriale in oggetto rinviato, da ultimo, nella seduta del 5 luglio scorso.

Luca SANI, *presidente*, comunica che il gruppo M5S e il gruppo del PD hanno chiesto che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sia assicurata anche mediante trasmissione con impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, dispone l'attivazione dell'impianto.

Ricorda che la Commissione ha proceduto, nella seduta del 12 luglio scorso, all'audizione di rappresentanti del CREA. Avverte inoltre che la Commissione Bilancio ha valutato favorevolmente lo schema di decreto ministeriale in esame.

Rammenta altresì che la Commissione dovrà esprimere il parere di competenza entro il prossimo venerdì 21 luglio.

Nicodemo Nazzareno OLIVERIO (PD), *relatore*, nell'invitare i colleghi a fargli pervenire eventuali osservazioni e suggerimenti, avanza la richiesta di rinviare il seguito dell'esame alla seduta già convocata per domani.

Luca SANI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, in assenza di obiezioni, rinvia il seguito dell'esame alla seduta di domani.

La seduta termina alle 15.15.

COMITATO RISTRETTO

Martedì 18 luglio 2017.

Delega al Governo per la disciplina della produzione, della commercializzazione e dell'etichettatura degli sfarinati integrali di frumento e dei prodotti derivati. C. 1932 L'Abbate e C. 4161 Minardo.

Il Comitato si è riunito dalle 15.15 alle 15.20.

SEDE REFERENTE

Martedì 18 luglio 2017. — Presidenza del presidente Luca SANI. — Interviene il sottosegretario di Stato per le politiche agricole alimentari e forestali, Giuseppe Castiglione.

La seduta comincia alle 15.20.

Delega al Governo per la disciplina della produzione, della commercializzazione e dell'etichettatura degli sfarinati integrali di frumento e dei prodotti derivati. Testo unificato C. 1932 L'Abbate e C. 4161 Minardo.

(Seguito dell'esame e rinvio – Adozione di un nuovo testo base).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 13 luglio 2017.

Luca SANI, *presidente*, comunica che il gruppo M5S e il gruppo del PD hanno chiesto che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sia assicurata anche mediante trasmissione con impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Ricorda che nella seduta del 13 luglio scorso, su proposta della relatrice, onorevole Antezza, la Commissione ha proceduto alla nomina di un Comitato ristretto, che procedesse celermente all'elaborazione di un nuovo testo unificato delle proposte di legge in titolo, per poi passare nuovamente alla fase emendativa. Avverte quindi che il Comitato ristretto ha concluso i suoi lavori predisponendo un nuovo testo unificato (*vedi allegato 2*).

Maria ANTEZZA (PD), *relatrice*, prima di soffermarsi sull'illustrazione dei contenuti del nuovo testo unificato predisposto dal Comitato ristretto, del quale auspica l'adozione da parte della Commissione in sede plenaria, ritiene opportuno ricordare i contenuti del testo base che la Commissione aveva già adottato per il seguito dell'esame il 3 maggio scorso.

Fa presente quindi che tale testo conteneva, all'articolo 1, una delega al Governo di ampio respiro, avendo ad oggetto la disciplina della produzione, della commercializzazione e dell'etichettatura degli sfarinati integrali di frumento e dei prodotti derivati, e, all'articolo 2, l'autorizzazione al Governo ad apportare al Regolamento per la revisione della normativa sulla produzione e commercializzazione di sfarinati e paste alimentari, di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 9 febbraio 2001, n. 187, le modifiche rese necessarie dall'entrata in vigore del decreto legislativo previsto dall'articolo 1.

In particolare, l'articolo 1, nel delegare il Governo ad adottare un decreto legislativo in materia, individuava tra i principi e i criteri direttivi ai quali il Governo doveva attenersi, la definizione delle ca-

ratteristiche compositive necessarie perché una farina o una semola possa essere definita integrale. Al proposito, si richiedeva che venissero fornite distintamente una definizione di «farina integrale di grano tenero», di «semola integrale di grano duro», di «farina integrale senza germe di grano tenero» e di «semola integrale senza germe di grano duro» (articolo 1, comma 2, lettera *a*).

La successiva lettera *b*) prevedeva che i prodotti composti da farina di grano tenero o semola di grano duro con l'aggiunta di crusca o di cruschetto non potessero essere denominati integrali.

I principi e criteri direttivi contenuti alle lettere *c*) e *d*) prevedevano poi che il Governo dovesse, rispettivamente, adeguare la denominazione di pane integrale contenuta all'articolo 17 della legge 4 luglio 1967, n. 580 (recante Disciplina per la lavorazione e commercio dei cereali, degli sfarinati, del pane e delle paste alimentari), alle definizioni degli sfarinati integrali che sarebbero state introdotte a norma della lettera *a*), e definire le modalità di etichettatura dei prodotti nella cui denominazione ricorre il termine «integrale» assicurando al consumatore un'informazione corretta, completa e corrispondente alle definizioni di cui alle lettere *a*) e *b*).

Il successivo principio e criterio direttivo (lettera *e*) delegava poi il Governo ad individuare apposite sanzioni amministrative da applicare nei confronti del trasgressore delle prescrizioni in tema di etichettatura.

Infine, la lettera *f*) delegava il Governo a prevedere criteri affinché, nei bandi di gara per gli appalti pubblici di servizi o di forniture di prodotti alimentari destinati alla ristorazione collettiva, scolastica e ospedaliera potesse essere previsto quale titolo preferenziale per l'aggiudicazione l'utilizzo anche di prodotti a base di farine e semole integrali.

Osserva che, essendo poi emersa una larga condivisione sul testo, tale da determinare la possibilità che il testo sia esaminato in sede legislativa, ha ritenuto di presentare un emendamento interamente

sostitutivo del testo al fine di espungere da esso la delega al Governo, che non avrebbe consentito l'esame del provvedimento in tale sede.

Segnala che il nuovo testo base, elaborato tenendo conto delle indicazioni pervenute dal Governo e – segnatamente – dal MISE, ricalca la medesima impostazione dell'emendamento che aveva presentato, prevedendo, all'articolo 1, che il Governo provveda a modificare gli articoli 1 e 2 del Regolamento per la revisione della normativa sulla produzione e commercializzazione di sfarinati e paste alimentari, a norma dell'articolo 50 della legge 22 febbraio 1994, n. 146, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 febbraio 2001, n. 187, sulla base di una serie di norme generali regolatrici della materia. Tra di esse, segnala che la lettera *a*) ricalca sostanzialmente quella contenuta nel testo base e nell'emendamento da lei presentato, con una sola differenza. Essa richiede infatti che vengano definite le caratteristiche compositive necessarie perché una farina o una semola possa essere definita integrale, fornendo distintamente la denominazione commerciale (e non «la definizione» come nel vecchio testo) di «farina integrale di grano tenero», di «semola integrale di grano duro», di «farina integrale senza germe di grano tenero» e di «semola integrale senza germe di grano duro».

Sottolinea che la lettera *b*) è quella maggiormente modificata. Nel precedente testo si prevedeva, infatti, che il Governo dovesse stabilire i termini e le modalità secondo le quali la definizione di prodotto integrale dovesse essere riservata esclusivamente ai prodotti composti dagli sfarinati di cui alla lettera *a*), vietando conseguentemente l'utilizzo della denominazione richiamata per quei prodotti composti da farina di grano tenero o semola di grano duro con l'aggiunta di crusca o cruschetto – ferma restando la possibilità di impiegare la crusca e il cruschetto in tali prodotti, quali ingredienti aggiuntivi. L'attuale formulazione, venendo incontro ai rilievi mossi dal MISE prevede invece che il Governo debba stabilire i termini e

le modalità per l'utilizzo della denominazione commerciale di prodotto integrale anche mediante la verifica delle tecnologie e dei prodotti esistenti, al fine di adeguarla alle più aggiornate conoscenze scientifiche e tecnologiche.

La lettera *c)* concerne poi le modalità di etichettatura dei prodotti nella cui denominazione ricorra il termine «integrale», stabilendo che debba essere assicurata al consumatore una corretta e completa indicazione in etichetta degli ingredienti utilizzati sulla base di quanto stabilito dalle lettere *a)* e *b)*.

Infine, la lettera *d)* prevede l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria stabilita dall'articolo 13, comma 1, lettera *c)*, anche al caso di inosservanza delle modalità di etichettatura di cui alla lettera *c)*.

Sottolinea dunque che, le lettere *c)* e *d)*, come evidente, non si discostano, pur nella loro nuova formulazione, dall'impianto originario del testo.

Fa presente inoltre che il successivo articolo 2, che reca *Disposizioni in materia di ristorazione collettiva, scolastica e ospedaliera*, rispetto al precedente testo – al fine di tener conto di rilievi mossi dal MISE e dal Ministero della salute – appare più sfumato nella sua portata preceettiva. Esso stabilisce infatti che, con il decreto previsto dall'articolo 144, comma 2, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante Codice dei contratti pubblici, contenente la definizione e l'aggiornamento delle linee di indirizzo nazionale per la ristorazione ospedaliera, assistenziale e scolastica, si possa prevedere la valorizzazione dei prodotti integrali.

Infine, l'articolo 3 effettua il necessario coordinamento normativo al fine di assicurare che le attuali denominazioni di pane integrale contenute nella legge n. 580 del 1967 siano allineate a quelle delle corrispondenti farine integrali introdotte dal presente provvedimento.

Da ultimo, segnala che, sempre al fine di recepire un rilievo mosso dal MISE, sia nel titolo, sia nella rubrica dell'articolo 1,

non compare più la locuzione «prodotti derivati» che è stata sostituita con la seguente: prodotti alimentari composti con tali sfarinati (ossia gli sfarinati integrali di frumento).

Luca SANI, *presidente*, propone di adottare come testo base per il seguito dell'esame il nuovo testo unificato predisposto dal Comitato ristretto (*vedi allegato 2*), i cui contenuti sono stati testé illustrati dalla relatrice.

La Commissione delibera di adottare come testo base per il seguito dell'esame il nuovo testo unificato predisposto dal Comitato ristretto (*vedi allegato 2*).

Luca SANI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia all'Ufficio di Presidenza la fissazione del termine per la presentazione degli emendamenti.

Rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.30.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

RISOLUZIONI

7-01255 *Romanini: Iniziative a sostegno della filiera del pomodoro.*

7-01259 *Mongiello: Iniziative a sostegno della filiera del pomodoro.*

7-01270 *Gallinella: Iniziative a sostegno della filiera del pomodoro.*

7-01274 *Zaccagnini: Iniziative a sostegno della filiera del pomodoro.*

ALLEGATO 1

Norme in materia di domini collettivi (C. 4522, approvata dal Senato).**PROPOSTE EMENDATIVE**

ART. 1.

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) dotato di capacità di autonormazione, in ordine alla propria organizzazione, al proprio funzionamento e all'esercizio dei compiti di amministrazione e di gestione.

Conseguentemente, al medesimo comma, alla lettera c), sopprimere le parole da: che fa capo fino a: collettiva.

1. 2. Gallinella, Massimiliano Bernini, Gagnarli, L'Abbate, Parentela, Lupo.

(Ritirato)

Al comma 1, lettera d), sostituire le parole: i cui membri con le seguenti: composta da membri in possesso dei requisiti previsti dai rispettivi statuti o consuetudini, che.

1. 1. Schullian, Alfreider, Gebhard, Plangger, Ottobre, Marguerettaz.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

ART. 1-bis

(Istituzione della Banca Dati Nazionale del Demanio Civico).

1. Al fine di non gravare gli enti esponenziali di cui all'articolo 1, comma 2, dell'onere di rilasciare apposita certificazione attestante l'effettiva utilizzazione di

parti del loro demanio civico e di esonerare i singoli utilizzatori di tali parti dal produrre le predette certificazioni alle Amministrazioni Pubbliche che ne facciano richiesta per finalità autorizzative o per l'assegnazione di aiuti, contributi e concessioni, è istituita nell'ambito del Sistema Informativo Agricolo Nazionale di cui all'articolo 15 della legge 4 giugno 1984, n. 194, una apposita sezione denominata Banca Dati Nazionale del Demanio Civico, di seguito denominata Banca Dati.

2. Gli enti esponenziali registrano nella Banca Dati il proprio demanio civico e vi inseriscono i dati relativi ai singoli utilizzatori, alle superfici e ai periodi concessi in utilizzo.

3. Al fine di quanto disposto al comma 2, l'Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura – Organismo di Coordinamento, predispone apposite procedure gestionali.

4. Le Amministrazioni Pubbliche ai fini del reperimento di informazioni e certificazioni riguardanti i domini collettivi accedono direttamente alla Banca Dati.

1. 01. Gallinella, Gagnarli, L'Abbate, Massimiliano Bernini, Parentela, Lupo.

(Ritirato)

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

ART. 1-bis.

(Contratto di rete agricolo).

5. Al fine di promuovere la gestione collettiva dei terreni agricoli e forestali contigui, è istituito il contratto di rete agricolo ai sensi del comma 4-ter dell'ar-

articolo 3 del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5 convertito con modificazioni dalla legge 9 aprile 2009 n. 33.

1. **02.** Massimiliano Bernini, Parentela, Gallinella, Gagnarli, Lupo, L'Abbate.

(Ritirato)

ART. 2.

Al comma 3, lettera b), dopo le parole: decisione dell'ente collettivo aggiungere le seguenti: nel rispetto del diritto dei singoli componenti la comunità stessa.

2. **1.** Schullian, Alfreider, Gebhard, Plangger, Ottobre, Marguerettaz.

Al comma 4 sopprimere l'ultimo periodo.

2. **3.** Massimiliano Bernini, Gallinella, Gagnarli, L'Abbate, Parentela, Lupo.

(Ritirato)

Sostituire il comma 5 con il seguente:

5. Le disposizioni della presente legge sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.

2. **2.** Schullian, Alfreider, Gebhard, Plangger, Ottobre, Marguerettaz.

ART. 3.

Al comma 1, lettera c), dopo le parole: da estinzione di usi civici aggiungere le seguenti: e assegnate agli enti esponenziali delle collettività titolari.

3. **1.** Schullian, Alfreider, Gebhard, Plangger, Ottobre, Marguerettaz.

Al comma 1, lettera c), aggiungere, in fine, le seguenti parole: disposte a favore degli enti esponenziali delle collettività titolari.

3. **2.** Schullian, Alfreider, Gebhard, Plangger, Ottobre, Marguerettaz.

Al comma 4, sopprimere le seguenti parole: di cui all'articolo 3 della legge 3 gennaio 1994, n. 97.

Conseguentemente, al comma 7, sostituire il primo, il secondo e il terzo periodo con il seguente: In deroga a quanto disposto dalla legge 31 gennaio 1994, n. 97, articolo 3, comma 1, agli adempimenti di cui al medesimo articolo 3, comma 1, numeri 1), 2), 3) e 4) provvedono con atti propri gli enti esponenziali delle collettività titolari, ciascuno per il proprio territorio di competenza.

3. **4.** Massimiliano Bernini, Gallinella, Gagnarli, L'Abbate, Parentela, Lupo.

(Ritirato)

Al comma 6, sostituire l'ultimo periodo con il seguente: Tale vincolo è mantenuto anche in caso di liquidazione degli usi civici in riferimento alle terre assegnate.

3. **3.** Schullian, Alfreider, Gebhard, Plangger, Ottobre, Marguerettaz.

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

ART. 3-bis

(Semplificazioni in materia di regime fiscale degli oneri fondiari derivanti da istituti giuridici superati).

1. Al fine di consentire la più ampia ed effettiva circolazione giuridica dei terreni, rimuovendo limiti onerosi ed ostativi al conseguimento del credito ed alla vendita dei terreni, allo scopo eliminando dall'ordinamento istituti fondiari superati e inattuati, non noti in maniera esplicita agli

interessati, all'articolo 10, comma 4, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, e successive modificazioni, dopo le parole: « , e delle disposizioni di cui all'articolo 2 della legge 1° dicembre 1981, n. 692, e all'articolo 40 della legge 16 giugno 1927, n. 1766 », sono inserite le seguenti: « non-

ché di ogni analoga tipologia di vincolo derivante da istituti giuridici quali livelli, censi, decime, canoni enfiteutici ed altri ».

3. 01. Mongiello, Ginefra, Marroni, Chaouki, Grassi.

(Ritirato)

ALLEGATO 2

Delega al Governo per la disciplina della produzione, della commercializzazione e dell'etichettatura degli sfarinati integrali di frumento e dei prodotti derivati (C. 1932 L'Abbate e C. 4161 Minardo).

**NUOVO TESTO UNIFICATO ELABORATO DAL COMITATO
RISTRETTO ADOTTATO COME TESTO BASE**

Disciplina della produzione, della commercializzazione e dell'etichettatura degli sfarinati integrali di frumento e dei prodotti alimentari composti con tali sfarinati

ART. 1.

(Disciplina della produzione, della commercializzazione e dell'etichettatura degli sfarinati integrali di frumento e dei prodotti alimentari composti con tali sfarinati).

1. A tutela di una corretta e completa informazione del consumatore, il Governo, nell'esercizio della potestà regolamentare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvede a modificare gli articoli 1 e 2 del Regolamento per la revisione della normativa sulla produzione e commercializzazione di sfarinati e paste alimentari, a norma dell'articolo 50 della legge 22 febbraio 1994, n. 146, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 febbraio 2001, n. 187, sulla base delle seguenti norme generali regolatrici della materia:

a) definire le caratteristiche compositive necessarie perché una farina o una semola possa essere definita integrale, fornendo distintamente la denominazione commerciale di « farina integrale di grano tenero », di « semola integrale di grano duro », di « farina integrale senza germe di grano tenero » e di « semola integrale senza germe di grano duro »;

b) stabilire i termini e le modalità per l'utilizzo della denominazione commerciale di prodotto integrale anche mediante la verifica delle tecnologie e dei prodotti esistenti, al fine di adeguarla alle più aggiornate conoscenze scientifiche e tecnologiche;

c) definire le modalità di etichettatura dei prodotti nella cui denominazione ricorra il termine « integrale » assicurando al consumatore una corretta e completa indicazione in etichetta degli ingredienti utilizzati sulla base di quanto stabilito dalle lettere *a)* e *b)*;

d) prevedere l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria stabilita dall'articolo 13, comma 1, lettera *c)*, del medesimo Decreto del Presidente della Repubblica 9 febbraio 2001, n. 187, anche al caso di inosservanza delle modalità di etichettatura di cui alla lettera *c)*.

ART. 2.

(Disposizioni in materia di ristorazione collettiva, scolastica e ospedaliera).

1. Con il decreto previsto dall'articolo 144, comma 2, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante Codice dei contratti pubblici, contenente la definizione e l'aggiornamento delle linee di indirizzo nazionale per la ristorazione ospedaliera, assistenziale e scolastica, si può prevedere la valorizzazione dell'utilizzo dei prodotti integrali.

ART. 3.

(Denominazioni del pane integrale).

1. All'articolo 17, della legge 4 luglio 1967, n. 580, recante Disciplina per la lavorazione e commercio dei cereali, degli sfarinati, del pane e delle paste alimentari, il quinto comma è sostituito dai seguenti:

« Il pane prodotto con farina integrale di grano tenero è denominato “pane di tipo integrale” ».

Il pane prodotto con farina integrale senza germe di grano tenero è denominato

« pane di tipo integrale senza germe di grano ».

Il pane prodotto con semola integrale di grano duro è denominato « pane di semola integrale ».

Il pane prodotto con semola integrale senza germe di grano duro è denominato « pane di semola integrale senza germe di grano ».

2. Le disposizioni di cui al presente articolo acquistano efficacia contestualmente all'entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 1.